



S E N T E N Z A N . 4 2 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Paolo NOVELLI

Presidente

Eugenio MUSUMECI

Giudice relatore

Marzia DE FALCO

Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al
n° 74217 del registro di segreteria,

P R O P O S T O D A

PROCURA REGIONALE presso questa Sezione, in persona del
V.P.G. Ferruccio CAPALBO;

C O N T R O

GIAMMARINO Antonino, nato a Sorrento il 24 settembre 1955 e residente
a Sant'Agnello (NA) in via Occulto n° 3, codice fiscale
GMMNNN55P24I862F, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Di
Leva (del foro di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliato a
Napoli in via Toledo n° 156 presso lo studio del difensore stesso.

§ § §

F A T T O

1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione in data

23 gennaio 2024 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Antonino Giammarino, dirigente dell'ufficio sport presso il comune di Sorrento (d'ora in poi: il Comune), domandando nei suoi confronti il risarcimento del danno scaturito dall'omessa riscossione del canone di concessione di sette strutture sportive dovuto dalla CSD Poolsport (d'ora in poi: la concessionaria). In particolare l'odierna attrice ha evidenziato che, nella convenzione stipulata il 15 dicembre 2009 tra il Comune e la concessionaria, era previsto che quest'ultima si limitasse a pagare un acconto mensile di 800 euro per i consumi idrici, elettrici e di combustibile concernenti gli impianti ad essa dati in concessione, con successivo conguaglio alla luce dei consumi reali; e che, inoltre, venissero comunicate all'ente locale le tariffe applicate agli utenti tra i cinque e i dodici anni di età iscritti a corsi di avviamento allo sport.

Tuttavia, a dispetto di tali previsioni contrattuali, la Procura regionale ha soggiunto che quell'acconto mensile non era mai stato riscosso dal Comune e che neppure era stato mai calcolato alcun correlativo conguaglio annuale; mentre una transazione, fra l'ente locale e la concessionaria, era stata raggiunta esclusivamente per le annualità dal 2017 al 2021. Perciò, avuto riguardo alla diversificata quota di spese da rimborsare per le utenze da cui era servito il palazzetto dello sport, ossia l'80%, ed invece gli altri impianti dati in concessione, cioè il 25%, il danno erariale riferito ai predetti consumi è stato quantificato in misura pari, innanzitutto, ai rimborsi dovuti al Comune per ciascuno dei quarantatré mesi dal 1° giugno 2013 fino al 31 dicembre 2016, lungo i quali il credito via via vantato dal Comune

stesso si era prescritto allo spirare del termine quinquennale; nonché ai conguagli annuali riferibili a quel medesimo arco temporale. Peraltro l'entità di questi ultimi è stata ricostruita dall'odierna attrice alla luce dei consumi effettivi e, più spesso, operando un calcolo proporzionale a quei quarantatré mesi, sulla scorta del più circoscritto periodo riguardo al quale era stata rinvenuta documentazione presso il Comune stesso o presso i terzi fornitori delle utenze in questione.

Quindi, del conseguente ammontare di 74.543,73 euro, è stato domandato il ristoro a carico del Giammarino: già firmatario dell'originaria convenzione con la concessionaria e, soprattutto, dirigente dell'ufficio comunale a cui competeva riscontrare i pagamenti dovuti dalla concessionaria stessa ed i conguagli da pretendere nei confronti di quest'ultima. Inoltre la Procura regionale ha contestato la tesi difensiva avversaria secondo cui la prescrizione del credito vantato dal Comune coincidesse con l'ordinario termine decennale. Ed altresì ha reputato grave la colpa ascrivibile all'odierno convenuto: anche a causa di pregressi analoghi inadempimenti della concessionaria stessa, nonché dell'omessa comunicazione da parte di quest'ultima riguardo alle tariffe agevolate da essa applicate nei confronti degli iscritti ai corsi aventi un'età fra i cinque e i dodici anni.

2. Con comparsa depositata il 2 maggio 2024 si è costituito il Giammarino, eccependo innanzitutto che era decennale il termine di prescrizione applicabile nel caso di specie, dato che a carico della concessionaria vi era un mero acconto, da pagarsi con cadenza trimestrale, ed un successivo conguaglio senza specifica scadenza; e

che quindi, alla data del 30 settembre 2019 in cui egli era cessato dalle funzioni di dirigente comunale, non si era compiuta alcuna prescrizione dei crediti vantati dal Comune. A questo stesso proposito il Giammarino ha sottolineato la formulazione dubitativa dei pareri dell'Avvocatura comunale circa la transazione con la concessionaria, a cui peraltro era sottesa una durata quinquennale della prescrizione.

Inoltre tale incertezza interpretativa si rifletterebbe anche nel senso di rendere non grave la colpa in ipotesi ascrivibile al Giammarino stesso. Peraltro questi ha richiamato anche due atti interruttivi della prescrizione da lui stilati nel 2009.

Altresì egli ha negato che fosse a lui ascrivibile la competenza a verificare i rapporti di dare e avere tra l'ente locale e la concessionaria: perché, sino alla fine del 2015, il servizio finanziario esulava dal dipartimento da lui diretto; e perché, anche successivamente, tale dipartimento risultava demandato ad altro soggetto con specifica posizione organizzativa.

Infine il Giammarino ha contestato il carattere meramente presuntivo del *quantum* dell'asserito danno erariale, nonché la limitazione della sua eventuale responsabilità entro il quinquennio a ritroso rispetto alla data del 30 settembre 2019 in cui era cessato dalle predette funzioni dirigenziali.

3. All'udienza del 23 maggio 2024 la causa è stata discussa dalle parti, rappresentate la Procura regionale dal V.P.G. Ferruccio Capalbo ed il Giammarino dall'avv. Antonio Maria Di Leva; e poi è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

4. Innanzitutto, sul piano squisitamente oggettivo, è pacifico l'inadempimento della concessionaria rispetto alla primaria obbligazione scaturente dall'art. 3 della convenzione stipulata con il Comune il 15 dicembre 2009 (all. 1.1 alla citazione): cioè il dover pagare trimestralmente al Comune un acconto di 2.400 euro, equivalenti ad ottocento euro mensili, a valere sui consumi elettrici, idrici e di combustibile. Esattamente, secondo quanto desumibile a pagina 3 della relazione stilata dalla Guardia di Finanza il 21 giugno 2023 (all. 7 alla citazione), negli anni tra il 2009 e il 2012 vi era stato un adempimento pur parziale a quell'obbligazione; mentre nessun versamento risulta effettuato in favore del Comune, dal 2013 in poi.

È altresì indubbio che tale credito, essendone previsto il soddisfacimento con periodicità infrannuale, fosse assoggettato alla prescrizione quinquennale *ex art. 2948 n° 4 c.c.*. Perciò, alla luce delle scadenze trimestrali pattuite nel già ricordato art. 3 della convenzione, i crediti vantati dal Comune a titolo di acconto per i consumi del secondo e del terzo trimestre 2013 si erano prescritti, rispettivamente, il 30 giugno ed il 30 settembre 2018. E, riguardo a queste ultime date, nonché al termine pure quinquennale sancito in tema di prescrizione dell'odierna azione di responsabilità amministrativa, deve reputarsi tardiva la notificazione dell'invito a dedurre al Giammarino, eseguita il 27 ottobre 2023 (all. 33 alla citazione): senza che quest'ultimo termine, passibile di venir interrotto anche dal Comune e comunque avente natura sostanziale, sia passibile di sospensione in virtù della

normativa emergenziale.

5. Quindi il danno erariale legittimamente azionabile nei confronti dell'odierno convenuto equivale al predetto acconto di ottocento euro mensili, moltiplicato per i trentanove mesi o, il che è lo stesso, per i tredici trimestri da ottobre 2013 fino a dicembre 2016: ossia 31.200 euro.

Invece, secondo quanto confermato anche dalla giurisprudenza invocata dalla Procura attrice (Cass. n° 30546/2017), era applicabile la prescrizione decennale quanto ai conguagli spettanti al Comune per ognuna delle quattro annualità dal 2013 al 2016: perché, evidentemente, ciascun conguaglio poteva venir calcolato soltanto alla conclusione dell'annualità stessa; e perché, appunto, la necessità di tale previa rendicontazione rendeva inoperante il termine di prescrizione breve, di cui al già richiamato n° 4 dell'art. 2948 c.c..

6. Sul piano soggettivo, nell'incontestata qualità di dirigente del dipartimento II del Comune, il Giammarino ha sottoscritto la convenzione stipulata il 15 dicembre 2009: nella quale, oltretutto, all'art. 18 era a lui attribuita la veste di referente dell'ente locale per "... il controllo della esatta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione". Altresì egli stesso sottolinea (allegati 6, 7 e 8 alla comparsa difensiva) di aver svolto un'analoga funzione già in precedenza, in riferimento a pregresse convenzioni *inter partes*.

Perciò non soltanto gli erano ben noti i pregressi inadempimenti della concessionaria; ma, in ogni caso, incombeva a lui sincerarsi, presso il servizio finanziario del Comune, riguardo al

puntuale adempimento dell'obbligazione concernente l'acconto trimestrale sui consumi che la convenzione del 15 dicembre 2009 addossava alla concessionaria stessa. Mentre nessuna prova di simili richieste verso quell'ufficio è stata prodotta dal Giammarino.

D'altronde va da sé come sia il singolo ufficio comunale ad avere contezza di quali siano le obbligazioni attive e passive scaturenti dai contratti o dai provvedimenti specificamente ad esso demandati. Mentre l'ufficio finanziario effettua i versamenti e riceve i pagamenti per conto del Comune, nel suo insieme: avendo perciò contezza, innanzitutto, delle somme globali così gestite; e potendo espletare una specifica verifica soltanto su impulso dell'ufficio competente nel merito.

Inoltre quella pregressa qualità di referente comunale rivestita dall'odierno convenuto ed altresì la notevole durata della sua permanenza alla guida del dipartimento II, cioè fino al proprio collocamento a riposo il 30 settembre 2019, rendono grave la colpa a lui ascrivibile nel caso di specie. Né appare casuale che, soltanto all'indomani della sua cessazione da quell'incarico dirigenziale, sia stata appurata la pesante situazione debitoria della concessionaria e raggiunta una transazione *inter partes*, fatalmente a valere per il periodo non ancora coperto dalla prescrizione quinquennale.

7. Tuttavia la circostanza che quel collocamento a riposo sia avvenuto allorquando tale prescrizione era compiutamente maturata esclusivamente per gli acconti dovuti fino al 30 settembre 2014, essendo invece ancora pendente il termine quinquennale riguardo alle successive rate trimestrali, induce ad ascrivere al Giammarino la

totalità del danno erariale per quel primo arco temporale e, invece, a dimezzarlo equitativamente per il periodo successivo: perché, concettualmente, chi gli è succeduto nel dirigere il dipartimento II avrebbe potuto ancora evitare il compimento della prescrizione stessa.

Quindi il risarcimento a carico del Giammarino è composto:

- dai quattro trimestri tra l'ottobre 2013 ed il settembre 2014, ossia 2.400 euro a trimestre e, complessivamente, 9.600 euro;
- dai nove trimestri dall'ottobre 2014 sino alla fine del 2016, cioè sempre 2.400 euro a trimestre, però dimezzati a 1.200 euro in virtù del concorso con terzi testé evidenziato, per un complessivo capitolo di danno pari a 10.800 euro.

Infine, al risarcimento di 20.400 euro così determinato in favore del Comune, va addizionata la rivalutazione monetaria, dal collocamento a riposo del Giammarino fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali da tale data in poi.

8. La soccombenza dell'odierno convenuto trae con sé la sua condanna al pagamento delle spese di giudizio: la cui liquidazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 31 c.g.c., va demandata alla segreteria di questa Sezione, con nota a margine della presente sentenza.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n° 74217:

- 1) condanna Antonino Giammarino a risarcire al comune di Sorrento un danno di 20.400 euro, oltre alla rivalutazione monetaria dal 30 settembre 2019 fino alla data di pubblicazione

della presente sentenza ed agli interessi legali da quest'ultima data in poi;

- 2) pone a carico del Giammarino le spese di giustizia, liquidate dalla segreteria della Sezione con nota a margine di questa sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Eugenio Musumeci)

(Paolo Novelli)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 10/02/2025

Per Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

dott. Francesco Fiordoro

(firma digitale)